CENTRO STUDI ODCEC MILANO

CON IL PATROCINIO

Commissione europea

I REGIMI FISCALI PREFERENZIALI

Holding "leggere" e fiscalità internazionale

Marco Piazza

STUDIO ASSOCIATO PIAZZA

Milano, 28 giugno 2021

Cosa si intende per holding leggere?

Carenza di struttura organizzativa

Termine «giornalistico» per indicare le holding prive o sostanzialmente prive di una **struttura organizzativa idonea** a porre in essere tutte le attività strumentali al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Classificazione basata sulla pericolosità fiscale

Parlamento europeo, *An overview of shell companies in the European Union*, 2018.

Rientrano, potenzialmente, nella categoria più ampia delle «**società di comodo**», caratterizzate da un certo grado di pericolosità fiscale, che comprendono:

1) le società che consentono di rendere **anonimo l'ultimo avente diritto economico** (in pratica il titolare effettivo a norma della disciplina antiriciclaggio» detto anche *ultimate beneficial owner* (UBO);
2) le società cosiddette «***letterbox***» o «***mailbox***» company il cui scopo è di norma di aggirare le leggi sul lavoro e sui contributi previdenziali;
3) le **società veicolo -** *Special purpose entities (SPEs)* - la cui attività è spesso quella di *holding* o di *gestione della finanza di gruppo*. Generalmente sono società che non hanno dipendenti o hanno pochi dipendenti; hanno produzione e presenza fisica scarsa o nulla nello Stato di immatricolazione e le cui attività e passività rappresentano investimenti in o da altri paesi. E' possibile che queste società siano utilizzate nella pianificazione fiscale aggressiva. La principale caratteristica comune dei tre tipi di società di comodo di cui sopra **è l'assenza di attività economica reale nello Stato membro di registrazione.**

Cosa si intende per holding leggere?

Special purpose entities (SPEs)

Parlamento europeo, *An overview of shell companies in the European Union*, 2018

"In general terms, special purpose entities are entities with no or few employees, little or no physical presence in the host economy, whose assets and liabilities represent investments in or from other countries, and whose core business consists of group financing or holding activities.
Although there is no universal definition of SPEs, they do share a number of features. An enterprise is usually considered to be a special purpose entity (SPE) if it meets the following criteria:
1) The enterprise is a legal entity, formally registered with a national authority, and subject to fiscal and other legal obligations of the economy in which it is resident.
2) The enterprise is ultimately controlled by a non-resident parent, directly or indirectly.
3) The enterprise has no or few employees, little or no production in the host economy and little or no physical presence.
4) Almost all the assets and liabilities of the enterprise represent investments in or from other countries.
*5) The core business of the enterprise consists of group financing or holding activities, that is … **the channelling of funds from non-residents to other non-residents**. However, **in its daily activities, managing and directing plays only a minor role**"*

Rilevanza della «struttura organizzativa»

Concetto

Per definire il concetto di struttura organizzativa si fa riferimento generalmente alla sentenza della Corte di Giustizia 12 settembre 2006, C-196-04 (in materia di disciplina delle *controlled foreign companies* – CFC), par. 65-68 secondo cui:

- ✓ 65. Perché la legislazione sulle CFC sia conforme al diritto comunitario, non deve trovare applicazione se, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la costituzione di una CFC **corrisponde a una realtà economica**.
- ✓ 66. Tale costituzione deve corrispondere a un **insediamento reale** che abbia per oggetto l'espletamento di **attività economiche effettive** nello Stato membro di stabilimento.
- ✓ 67. Questa constatazione deve poggiare su elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, relativi, in particolare, al livello di presenza fisica della CFC in termini di **locali**, di **personale** e di **attrezzature**.
- ✓ 68. Se la verifica dei detti elementi portasse a constatare che la CFC corrisponde a **un'installazione fittizia** che non esercita alcuna attività economica effettiva sul territorio dello Stato membro di stabilimento, la creazione di tale CFC dovrebbe essere ritenuta **costruzione di puro artificio.** Potrebbe essere questo il caso, in particolare, di una società «fantasma» o «schermo» (v. sentenza 2 maggio 2006, causa C-341/04, Eurofood IFSC, punti 34 e 35).

La «struttura organizzativa» nella UE

La «struttura organizzativa negli atti dell'Unione europea»

La locuzione presente nella sentenza CGUE 196/04 viene ripresa in diversi atti dell'unione europea. Ad esempio:

- ✓ nella comunicazione della Commissione europea del 10 dicembre 2007 COM(2007), concernente l'applicazione di misure antiabuso nel settore dell'imposizione diretta
- ✓ nella risoluzione del Consiglio UE dell'8 giugno 2010 sul coordinamento delle norme sulle società estere controllate (CFC) e sulla sottocapitalizzazione nell'Unione europea (2010/C 156/01)
- ✓ Nell'art. 7, par. 2, lettera a) della direttiva 2016/1164/UE (**ATAD**), con riferimento alla disciplina CFC. Prevede una causa di disapplicazione se la società controllata estera, svolge un'attività economica sostanziale sostenuta da **personale, attrezzature, attivi e locali,** come evidenziato da circostante e fatti pertinenti.
- ✓ Nella direttiva 2018/822/UE (cosiddetta **DAC6**), sullo scambio d'informazioni obbligatorio dei meccanismi transfrontalieri potenzialmente elusivi; v. Allegato IV nella parte in cui elenca gli elementi distintivi dei meccanismi transfrontalieri finalizzati ad ostacolare lo scambio automatico d'informazione sui conti finanziari e *l'individuazione del titolare effettivo*. In sede di attuazione, in Italia, il Dm. 17 novembre 2020 fornisce esempi di utilizzo di "veicoli offshore passivi", definiti come entità che non svolgono un'attività economica sostanziale **supportata da personale, attrezzature, attività e locali adeguati** e costituite, residenti, gestite, controllate o stabilite al di fuori della giurisdizione di residenza di almeno uno dei titolari effettivi delle attività detenute dall'entità.

La «struttura organizzativa» nella UE

La «struttura organizzativa» nella giurisprudenza UE

La locuzione «**attività economica effettiva** che poggia su elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, al livello di presenza fisica della società in termini di **locali**, di **personale** e di **attrezzature è** inoltre ripresa nella successiva giurisprudenza UE, non solo con riferimento a discipline nazionali analoghe alla CFC (v. CGUE, sentenza causa C-135/17 in tema di libertà dei movimenti di capitale – paesi extraUe), ma anche in campi diversi, come nel caso delle cosiddette "sentenzi danesi" riguardanti gli istituti del **beneficiario effettivo** e **della clausola antiabuso** nell'ambito dei dividendi «madri figlie» (cause riunite C-116/16 e C-117/16 del 26 febbraio 2019) e della direttiva «interessi e royalties» (C-115/16, C-118/16; C-119/16 e C-299/16).

La «struttura organizzativa» in Italia

Nella **prassi** e **giurisprudenza** italiana, la carenza di una struttura organizzativa adeguata rileva a molteplici fini.

Interposizione fittizia
(art. 37, co. 3, Dpr. 660/73).

Prassi recente

Il concetto viene utilizzato negli accertamenti in materia di interposizione fittizia, situazione che produce effetti diversi e più complessi della disciplina CFC.
V. ad esempio, il par. 8.3.2 della circolare 2/E del 2021 che illustra l'elemento distintivo B.3 dell'Allegato I al D. lgs. 100 del 2020 citato, "**Operazioni circolari**". Il meccanismo descritto nell'elemento distintivo B.3 comprende le "operazioni circolari" che si traducono in un «carosello» di fondi («*roundtripping*»), in particolare tramite il coinvolgimento di **entità interposte** che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.
A questo proposito, la circolare 2/E del 2021 precisa che l'utilizzo di entità interposte ricorre qualora un'entità, nel contesto del funzionamento del meccanismo, svolga la funzione di veicolare gli effetti economico-finanziari di operazioni poste in essere tra altre entità parti dello schema e per la quale lo svolgimento di tale funzione assume carattere prevalente rispetto ad eventuali ulteriori attività commerciali svolte. E, a tal ultimo riguardo, osserva che il requisito della sussistenza o meno dello **svolgimento di altra attività commerciale principale deve essere valutato in termini sostanziali**, avuto riguardo anche alle possibilità concrete di svolgere tale attività e tenuto conto della **disponibilità di personale, attrezzature, attività e locali**

La «struttura organizzativa» in Italia

Interposizione fittizia
(art. 37, co. 3, Dpr. 660/73)

Giurisprudenza recente

V. da ultimo, l'ordinanza della Cassazione 8 giugno 2021, n. 15922, par. 4.2 e 4.3 che in realtà - dovendo decidere su un caso di emissione di fatture false da parte di una cartiera considerata "soggetto interposto" creato nell'interesse esclusivo dei soci per beneficiare del sistema fraudatorio - si avvale, per accertare l'interposizione, del rinvio a nozioni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa 196/04 citata e causa C-135/17, richiamate dalla Cassazione nella sentenza 31772 del 2019, in tema di interposizione e abuso del diritto), che fanno rientrare nel concetto di "costruzione di puro artificio" «le società che sulla base di elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, corrispondono ad un'**installazione fittizia** che non esercita alcuna attività economica effettiva sul territorio dello Stato alla luce, in particolare, del livello di presenza fisica di tale società **in termini di locali, di personale e di attrezzature**».

La «struttura organizzativa» in Italia

Esterovestizione

Giurisprudenza recente

Da ultimo, la Cassazione n. 17849 del 2021, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del C- 196/04 (riguardante il regime CFC), considera l'assenza di una adeguata struttura elemento idoneo a consentire di accertare l'**esterovestizione** della società.

Antiriciclaggio

In tema di antiriciclaggio, in fine, la comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2020 che aggiorna un elenco di schemi rappresentativi di comportamenti anomali cita la "presenza di imprese estere, specie se partecipate anche indirettamente da soggetti residenti in Italia, prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'assenza di personale, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio), soprattutto se titolari di redditi derivanti, in misura significativa, dalla detenzione e/o dallo sfruttamento di asset immateriali".
In sostanza, attorno alla nozione di esercizio di un'attività economica effettiva mediante una idonea organizzazione, ruotano numerosi mezzi di contrasto all'aggiramento delle norme tributarie, alcuni dei quali (esterovestizione, interposizione, antiriciclaggio) suscettibili di produrre, nei confronti del contribuente effetti ben più gravosi di quelli della disciplina delle società estere controllate.

Quadro d'insieme

Norma	Società estera controllata	Carenza del requisito di «beneficiario effettivo»	*Interposizione*	Esterovestizione
Presupposto	• Partecipa-zione di controllo • Passive income e regime fiscale privilegiato	Assenza nelle società interposte, del potere di disporre economicamente dei dividendi percepiti, a causa di: • obbligo contrattuale o legale di trasferirli a terzi (agente, *nominee*, fiduciaria) • altre circostanze che dimostrino come «fondamentalmente» la società non disponga del diritto di utilizzare i dividendi e di goderne (da ultimo, **Cass. 14756 del 2020** relativa ad un holding intermedia considerata «beneficiario effettivo» con ricostruzione degli elementi rilevanti	L'interposto appare titolare dei redditi di cui di cui l'interponente è effettivo possessore (art. 37, terzo comma, Dpr. 600/73).	La sede dell'amministrazione l'oggetto principiale della società sono in Italia.
Flusso	Dall'estero	Verso l'estero	Da e verso l'estero	Dall'estero
Ruolo della struttura organizzativa	Esimente, con prova a carico del contribuente	Indizio che il percettore del reddito non è il beneficiario effettivo (prova a carico del fisco se il sostituto ha acquisito la documentazione)	Indizio che il soggetto agisce come conduit (prova a carico del fisco)	Indizio che il soggetto è residente in Italia (prova a carico del fisco salvo presunzione ex art. 73, co. 5-bis, Tuir)

Quadro d'insieme

Norma	Società estera controllata	Carenza del requisito di «beneficiario effettivo»	*Interposizione*	Esterovestizione
Rilevanza dell'indizio	• N/A	Possono esistere holding leggere che sono beneficiari effettivi (v. ad esempio, Cass. 27112 del 2016; n. 14756 del 2020) e società dotate di importanti strutture (es. banche) che non sono beneficiari effettive in quanto agiscono come *nominee*	V. «beneficiario effettivo»	Possono esistere holding leggere che sono residenti fiscalmente all'estero perché è dimostrato che la direzione effettiva è all'estero (v. nota del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. 2010/157346) del 20.12.2010 nell'ambito del procedimento EU-Pilot 777/10/TAXU come possono esistere società industriali e commerciali con personale, locali e attrezzature rilevanti che sono considerate residenti in Italia perché le decisioni sono prese in Italia (Cass. pen. n. 32091 del 2013)
Possibilità di interpello	SI	SI	SI	NO

Conseguenze

Poiché la scelta fra i diversi strumenti di accertamento produce effetti diversi ci si attende che l'Amministrazione finanziaria, nei casi in cui sia possibile utilizzarne più di uno adotti quello più aderente al caso concreto e non quello più efficace in termini di gettito. Ci si attende, inoltre, che la scelta sia adeguatamente motivata nell'atto di accertamento, considerati i diversi effetti dell'accertamento e dei diversi mezzi di difesa.

CFC vs interposizione	✓ La CFC si applica solo per le società estere controllate; l'interposizione prescinde dal controllo. ✓ Nella CFC le imposte estere sarebbero conteggiate al fini del tax rate test e quindi potrebbero non sussistere i presupposti dell'accertamento. In caso di esterovestizione avendo la società omesso la dichiarazione, non spetta il tax credit ✓ In caso di CFC nella tassazione separata sono deducibili i costi; in caso di esterovestizione l'agenzia non è obbligata a dedurli ✓ La disciplina CFC non rileva ai fini dell'Iva, dell'IRAP e delle ritenute, mentre l'esterovestizione ha effetti anche su questi tributi ✓ L'accertamento basato sull'interposizione comporterà, di norma, il mancato riconoscimento dei costi sostenuti dall'entità estera che invece, sarebbero riconosciuti in un accertamento basato sulla disciplina CFC.

Difficile individuazione del confine fra CFC e società interposta (società che appare titolare dei redditi di cui altro soggetto sia effettivo possessore per interposta persona (art. 37, terzo comma, Dpr. 600/73). Se tutte le costruzioni di puro artificio fossero interposte (e quindi non fossero beneficiarie effettive del reddito) non avremmo bisogno di una legislazione CFC.

Conseguenze

CFC vs esterovestizione	✓ La CFC si applica solo per le società estere controllate; l'esterovestizione prescinde dal controllo. ✓ L'accertamento CFC è fatto nei confronti dei soci (eventualmente in Irpef, comunque a tassazione separata); l'accertamento per esterovestizione è fatto nei confronti della società. ✓ Nella CFC le imposte estere sarebbero conteggiate al fini del tax rate test e quindi potrebbero non sussistere i presupposti dell'accertamento. In caso di esterovestizione avendo la società omesso la dichiarazione, non spetta il tax credit ✓ In caso di CFC si avrà una dichiarazione infedele; in caso di esterovestizione una dichiarazione omessa; sono diversi i termini d'accertamento e le sanzioni; ✓ In caso di CFC nella tassazione separata sono deducibili i costi; in caso di esterovestizione l'agenzia non è obbligata a dedurli ✓ La disciplina CFC non rileva ai fini dell'Iva, dell'IRAP e delle ritenute, mentre l'esterovestizione ha effetti anche su questi tributi ✓ In caso di CFC si può dimostrare che la società estera svolge un'attività economica effettiva con un insediamento reale. In caso di interposizione non sono previste esimenti.

Conseguenze

Interposizione vs esterovestizione	✓ L'accertamento per interposizione è fatto nei confronti dell'interponente (eventualmente in Irpef, comunque a tassazione separata); l'accertamento per esterovestizione è fatto nei confronti della società. ✓ Sia nel caso di interposizione sia nel caso di esterovestizione non avendo il soggetto accertato dichiarato il reddito non spetta il tax credit ✓ In caso di interposizione spesso la dichiarazione infedele; in caso di esterovestizione una dichiarazione omessa; sono diversi i termini d'accertamento e le sanzioni; ✓ Sia in caso di interposizione sia in caso di esterovestizione l'Agenzia non è obbligata a dedurre i costi

NB. La giurisprudenza di Cassazione mostra di dare rilievo alla differenza fra interposizione ed esterovestizione, rilevando come, a secondo della tipologia di accertamento cambiano i soggetti accertabili e possono cambiare le imposte applicabili (Cass. n. 50151 del 2018; Cass 17849 del 2021).

Conseguenze

Esempio di annullamento di ordinanza del tribunale cautelare per contraddittori età della motivazione

(Cass. 50151 del 2018)

*«5. Nel caso in esame, il tribunale cautelare - affrontando il tema della qualificazione della società come estero-vestita, ritenendo che gli indagati avessero costituito una "**società-schermo**" e affermando, al tempo stesso, che detta società, sulla base della "corposa produzione documentale svolta dalla difesa" svolgesse, sebbene in Italia, l'attività per la quale era stata costituita (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) - ha fornito utili e convincenti argomentazioni circa l'estero-vestizione della società ma ha confezionato una motivazione apparente circa la ricostruzione della condizione giuridica della società stessa, attestata dall'averla contraddittoriamente definita come uno schermo utilizzato dagli amministratori di fatto per "sottrarne gli utili al fisco italiano" e per averla poi contemporaneamente ritenuta, quantunque per il perseguimento del medesimo (illecito) fine, **pienamente operativa** avendo svolto l'attività per la quale era stata costituita.*

*Da ciò è derivata anche una **confusione** quanto alla precisa individuazione dell'imposta evasa, con inevitabili ricadute sulla quantificazione del profitto confiscabile, perché **l'Irpef** è una imposta, progressiva a scaglioni, applicata sui redditi (in denaro e in natura) prodotti da una persona, mentre **l'Ires** è un'imposta proporzionale che si applica sul reddito delle società (calcolato **sottraendo i costi dai ricavi**) e non si comprende dal testo del provvedimento impugnato quale sia stato il metodo utilizzato per la quantificazione del profitto confiscabile, in relazione al quale i ricorrenti parimenti si dolgono, e neppure se la contestazione cautelare abbia erroneamente indicato l'imposta evasa come Irpef al posto dell'Ires o se la sostituzione dell'una con l'altra sia stata frutto di un non motivato convincimento espresso dai giudici cautelari.».*

Temi da approfondire

1) Attività che avrebbero potuto essere fatte anche da società italiane

- ✓ Nei par. 65 -68 della sentenza CGUE 196/04 si sancisce in sostanza che una società estera che non svolge un'attività economica effettiva mediante locali, personale e attrezzature può essere ritenta una costruzione di pur artificio alla quale potrebbe applicarsi la disciplina CFC senza violare il trattato Ue.
- ✓ Nel par 69 la sentenza precisa che «per contro, la circostanza che le attività corrispondenti agli utili della SEC ben avrebbero potuto essere effettuate anche da una società stabilita sul territorio dello Stato membro in cui si trova la società residente non può permettere di concludere per l'esistenza di una costruzione di puro artificio».

Per quanto riguarda l'Italia:

- ✓ I test contenuti nell'art. 167 del testo unico garantiscono di norma il rispetto del par. 69 della sentenza (attraverso il confronti del tax rate effettivo della CFC con quello virtuale domestico);
- ✓ La giurisprudenza italiana, però, utilizza i principi enunciati nei citati par. 65 – 68 anche per individuare i casi di esterovestizione, interposizione o mancata corrispondenza del percettore delle reddito con il beneficiario effettivo e in questi casi non vengono di norma fatte valutazioni che prendano in considerazione il par. 69.

Temi da approfondire

2) Adeguatezza della struttura organizzativa

L'esigenza di una struttura organizzativa delle società estera deve essere "pesata" in funzione dell'attività concretamente svolta, in quanto la gestione di attivi suscettibili di produrre passive income di norma, pur richiedendo investimenti significativi, non richiede l'uso di particolari attrezzature e l'impiego di personale. Può essere svolta, infatti, anche semplicemente attraverso l'attività dei soli organi di governo della società i quali, ovviamente dovranno presentare livelli di competenza e responsabilità (e quindi remunerazione) adeguati.

Corte di Giustizia, sentenze danesi

Anche dalle sentenze della Corte di giustizia affermano anche che l'assenza di un'effettiva attività economica dev'essere dedotta, alla luce delle peculiarità che caratterizzano l'attività economica in questione, da un'analisi complessiva dei pertinenti elementi attinenti, in particolare, non solo al personale impiegato nonché ai locali ed alle attrezzature di cui dispone, ma anche alla gestione della società, al suo bilancio d'esercizio, alla struttura dei suoi costi ed ai costi realmente sostenuti (C-116/16 e C-117/16; par. 101 e cause C 115/16, C 118/16, C 119/16 e C 299/16, par. 131).

Assonime, Note e Studi, n. 10 del 2020

In proposito l'Assonime (***Dividendi "in uscita": le nozioni di beneficiario effettivo e di abuso del diritto alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia UE (c.d. "sentenze danesi", in Note e Studi, n. 10 del 2020***) rileva che «per accertare la legittimità dell'esistenza della holding passiva, le sentenze fanno riferimento ad elementi poco significativi (quali il personale dipendente, i costi, i locali e le attrezzature). Più correttamente, si sarebbe dovuto fare riferimento alle funzioni di supporto al gruppo che la holding assicura. Ma, per l'Assonime, questa, comunque, è una caduta tecnica rimediabile.

E' invece importante che le sentenze danesi richiedano un'analisi "a tutto tondo". Con riferimento al tema del «beneficiario effettivo», ad esempio, non può, da sola, la semplice circostanza che la holding provveda in un breve lasso di tempo a "ritrasferire" i dividendi ai soci terzi (privi dei requisiti per beneficiare della direttiva madre figlia), costituire indizio, di per sé ed isolatamente considerata, di una costruzione abusiva".

Temi da approfondire

Adeguatezza della struttura organizzativa

Cassazione

sentenza n. 14756 del 2020

Anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 14756 del 2020 che richiama l'importante sentenza 27112 del 2016), citando la giurisprudenza della Corte di giustizia, afferma che l'elemento distintivo dovrebbe essere costituto dalla circostanza che la scelta di "canalizzazione" si giustifichi unicamente nelle più vantaggiose implicazioni fiscali del transito. E aggiunge che in caso di holding o subholding "pura", quindi, non può farsi riferimento agli elementi caratteristici della società operativa, dando rilievo ai modesti crediti operativi, alla mancanza di dipendenti e di una struttura organizzativa adeguata, dovendosi, invece, apprezzare l'autonomia organizzativa e gestionale della società.

Temi da approfondire

3) Applicazione della convenzione al soggetto che abbia l'effettiva disponibilità giuridica del reddito

Cassazione civile
n. 24287 del 2019;
n. 14756 del 2020;
n. 17746 del 2021.

Si va consolidando giurisprudenza secondo cui le convenzioni si applicano nei confronti del beneficiario effettivo anche se ha percepito il reddito per mezzo di veicoli
Fondi immobiliari e fondi comuni ruolo dei veicoli di fondi d'investimento

«(…) risponde alle finalità della Convenzione, sia impedire che si avvantaggi del regime convenzionale un mero intermediario, sia consentire la fruizione dei benefici convenzionali da parte dell'effettivo titolare dei diritti, che sia residente nello Stato contraente. Ne consegue che il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato con il quale lo Stato della fonte abbia stipulato una Convenzione contro la doppia imposizione, può chiedere l'applicazione dei benefici convenzionali, anche se abbia percepito i dividendi stessi per il tramite di un soggetto interposto, al quale, in base al medesimo principio, tali benefici non possono essere riconosciuti. In sintesi, risulta fondata la tesi del ricorrente, secondo cui, laddove l'art. 10 della Convenzione parla di "dividendi pagati", intende "dividendi effettivamente e definitivamente percepiti", ossia il beneficio effettivo del pagamento dei dividendi, restando inapplicabile il beneficio convenzionale ai soli soggetti interposti. Ne deriva l'irrilevanza della circostanza che i dividendi siano stati pagati, in prima battuta, all'SPV (…)

Temi da approfondire

4) Proventi distribuiti da fondi immobiliari e incassati da investitori istituzionali WL per mezzo di SPV posseduti al 100%

L'esenzione di cu all'articolo 7, comma 3 del Dl 351 del 2001 spetta anche per i proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani a OICR e fondi pensione WL che li incassino per il tramite di veicoli detenuti al 100% purché siano veicoli situati in Paesi WL (risoluzione 54/E del 2013; risposta 430 del 2019).
Ci si attende che analogo principio trovi applicazione per i dividendi distribuiti da società italiane a fondi comuni europei o SEE che li percepiscano attraverso SPV europee o SEE (v. art. 27, comma 3, ultimo periodo)

Altre classificazioni

Ruolo «passivo» o «statico»	Più frequentemente si distingue fra **le holding dinamiche e quelle miste**, da un lato le holding **statiche** (dette anche «**passive**»), dall'altro (v. Assonime circ. 16/2021).
Holding «dinamiche»	Holding, cioè, che attraverso le partecipazioni possedute esercitano un'attività di indirizzo e coordinamento delle società partecipate.
Holding «miste»	Holding, che oltre all'attività di detenzione di partecipazioni, esercitano altre attività, magari in via secondaria. L'esercizio professionale e con carattere di economicità di **servizi ausiliari o accessori** a favore delle controllate è anche indicatore del fatto che l'entità svolga un'«attività economica». Ad esempio, nella sentenza della Corte di Giustizia 14 novembre 2000, causa C-142/99 (richiamata in numerose successive sentenze, da ultimo nella causa C-502/017) emerge come la *holding* svolga un'attività economica anche quando attua una forma di "interferenza diretta o indiretta nella gestione" delle imprese partecipate "attraverso il compimento prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici". V. anche, circ. 53/E 2004, par. 2.1.2 e risposta all'interrogazione n. 5-03428 del 2004.

Altre classificazioni

Holding «statiche»	V. Corte di Giustizia (**sentenza 10 gennaio 2006, causa C-222/2004**) emanata in materia di aiuti di Stato, in cui si afferma che «il semplice possesso di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un'attività economica del soggetto che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all'esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene. Viceversa, un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica svolta dall'impresa controllata».
Relazione fra holding statica e costruzione artificiosa	La **sentenza 10 gennaio 2006, causa C-222/2004 ha rilevanza fiscale perché è presa a riferimento dalla** circolare n. 32/E dell'8 luglio 2011 per identificare le società UE o SEE da considerare «costruzioni di puro artificio» escluse dall'applicazione della ritenuta sui dividendi ridotta all'1,20% di cui all'articolo 27, comma 3-ter, Dpr. 600/73) La circolare conclude che l'applicazione della ritenuta ridotta non è ammessa qualora la società percettrice dei dividendi sia *configurabile* ***come semplice possessore delle partecipazioni****, sia stabilita in uno Stato membro in cui* ***il trattamento fiscale complessivo dei redditi societari sia significativamente migliore*** *di quello che sarebbe stato applicabile ad analogo soggetto stabilito in Italia,* ***non svolga attività diverse dal mero possesso delle partecipazioni****, e il numero e l'importanza di queste partecipazioni dimostri* ***che il centro esclusivo o prevalente dei suoi interessi è in Italia*** *perché, in questo caso, il suo stabilimento nell'altro Stato membro può essere considerato come una costruzione di mero artificio, avente la sola finalità di eludere la ritenuta italiana.*